

**CCCXX SEDUTA****VENERDÌ 31 OTTOBRE 1952****Presidenza del Presidente CORRIAS ALFREDO**

*La seduta è aperta alle ore 11 e 45.*

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: « Acquisto di fabbricati ed aree per la costruzione del Palazzo provvisorio della Regione ». (161)

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

*(E' approvato).*

**Art. 1**

L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, sentito il Comitato tecnico regionale ai lavori pubblici, all'acquisto di aree ed alla costruzione degli edifici occorrenti per il funzionamento degli Organi regionali nonché dei servizi dipendenti dalla Regione o connessi con l'attività di essa, secondo un unico piano urbanistico.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Serra - Castaldi:

« Titolo: " Disposizioni relative ad acquisto ed alienazione di beni patrimoniali ". Articolo 1: " Per provvedere a finalità di interesse regionale l'Amministrazione regionale, sentito il Comitato tecnico regionale ai lavori pubblici, è autorizzata: a) all'acquisto di aree; b) all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di fabbricati " ».

SERRA (D.C.) illustra l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Serra - Castaldi per la parte riguardante la modificazione del titolo.

*(E' approvato).*

Mette in votazione l'emendamento Serra - Castaldi per la parte riguardante l'articolo 1.

*(E' approvato).*

Comunica che gli articoli 2 e 2 bis sono stati soppressi dalla Commissione e che per l'articolo 2 bis è stato presentato da Serra e Castaldi un emendamento per il mantenimento del testo della Giunta.

**Art. 2 bis**

I beni patrimoniali della Regione, rustici e urbani, disponibili per la vendita, devono alienarsi, in quanto possibile, secondo le modalità stabilite dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dalla legge 24 dicembre 1908, numero 783 e successive modificazioni.

La trattativa privata, oltre che nei casi previsti dagli articoli 9 e 12 della predetta legge numero 783, può essere disposta, su conforme deliberazione di Giunta regionale, ogni qualvolta ricorrano particolari ragioni di interesse generale o necessità di incrementare determinati settori di attività.

Limitatamente alle alienazioni a favore di Enti pubblici o privati, per esclusivi fini di beneficenza o di pubblico interesse, il prezzo

## I LEGISLATURA

## CCCXX SEDUTA

31 OTTOBRE 1952

può essere fissato in misura puramente figurativa.

SERRA (D.C.) illustra i motivi che l'hanno indotto a presentare l'emendamento.

ZUCCA (P.S.I.) dichiara che la frase « in quanto possibile » non è abbastanza chiara.

SERRA (D.C.) propone che la frase criticata da Zucca venga sostituita con « secondo le modalità, in quanto applicabili, stabilite dal R.D.L. 18 novembre 1923, n. 2440 ».

PRESIDENTE mette in votazione il mantenimento dell'articolo 2 *bis* con la modifica proposta da Serra.

(E' approvato).

Comunica che anche l'articolo 2 *ter* è stato soppresso dalla Commissione e che è stato presentato da Serra e Castaldi un emendamento per il mantenimento del testo della Giunta.

Art. 2 *ter*

La competenza, comunque demandata, dalle leggi in vigore, ad organi ed uffici statali nella specifica materia, è attribuita agli organi ed uffici regionali proposti all'Amministrazione del demanio e del patrimonio regionali, alla Giunta regionale e al suo Presidente.

Il parere del Consiglio di Stato, nei casi previsti dalle stesse leggi, è sostituito dal parere del Comitato tecnico regionale di finanza.

SERRA (D.C.) illustra i motivi che lo hanno indotto a proporre il mantenimento dell'articolo.

PRESIDENTE mette in votazione il mantenimento dell'articolo 2 *ter*.

(E' approvato).

## Art. 3

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 105 del bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

## Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Acquisto di fabbricati ed aree per la costruzione del Palazzo provvisorio della Regione ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

|             |    |
|-------------|----|
| presenti    | 34 |
| votanti     | 33 |
| maggioranza | 17 |
| favorevoli  | 28 |
| contrari    | 5  |
| astenuti    | 1  |

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Borghe-ro - Castaldi - Cerioni - Colia - Corda - Corrias Efisio - Costa - Covacovich - Crespellani - D'Angelo - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Elio - Ibba - Lai Aldo - Lay Giovanni - Masia - Meloni - Morgana - Muretti - Pasolini - Pinna - Pirastu - Sechi Eufemia - Serra - Soggiu Piero - Stangoni - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Alfredo).

PRESIDENTE propone che, non essendo disponibile l'aula consiliare, la discussione della proposta di legge numero 112 concernente la riforma fondiaria venga rinviata.

(Così rimane stabilito).

La seduta è tolta alle ore 12 e 15.